



**PROT. N. DPL2502210006**

**Venezia, Palazzo Ducale, 25/02/2021**

**TRATTATO GIURIDICO PUBBLICO INTERNAZIONALE “IMPOSTA SULLA TASSA DI PROPRIETA' AUTOMOBILISTICA”**

Al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Ills. Mario Draghi e ai Presidenti delle regioni definiti dal quadro del Decr. L.vo n. 212 del 13.12.2010

Eseguito da:

Dipartimento Federale degli Affari Esteri del Comitato Liberazione Nazionale Veneto

Governo del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto

Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti

Autorità Nazionale Veneta

Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto

Al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Sig. António Guterres “I diritti umani universali non sono disgiunti dal diritto dei popoli all'autodeterminazione “. Obblighi riflessi nella risoluzione dell'Assemblea Generale 1514 (XV).

Al Segretario Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) Sig. Angel Gurría: "L'OCSE è vincolata dai principi e dagli obiettivi definiti dall'Atto di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi del 1990".

Al fine di creare un riferimento legale per le attività dell'E.U. in materia di diritti umani e democrazia, il Consiglio del 29 aprile 1999 ha adottato i regolamenti 975/1999 e 976/1999 relativi allo sviluppo e al rafforzamento della democrazia, allo stato di diritto e al rispetto dei diritti umani.

23 dicembre 2013 - La lingua veneta è riconosciuta con l'identificazione ISO 639-3 "vec" dall'UNESCO e classificata tra le lingue vive nel catalogo Ethnologue e riconosciuta dal Consiglio d'Europa nel 1981.

**Assemblea Costituente: disposizioni: Popolo-Governo-Territorio**



## **Comunicazione ufficiale.**

Le Parti contraenti della presente Convenzione, considerata l'importanza fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali, riconoscendo la crescente importanza dei trattati come fonte di diritto internazionale e come mezzo per sviluppare una collaborazione pacifica tra le nazioni, qualunque sia il loro regime costituzionale e sociale, rilevando che i principi del libero consenso e della buona fede nonché del **pacta sunt servanda** sono universalmente riconosciuti, affermando che le controversie relative ai trattati devono, come le altre controversie internazionali, essere risolte con mezzi pacifici e secondo i principi della giustizia e del diritto internazionale, ricordando la decisione dei popoli delle Nazioni Unite creare le condizioni necessarie per il mantenimento della giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati, consapevoli dei principi di diritto internazionale contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, quali i principi concernenti l'uguaglianza dei diritti dei popoli e dei loro diritti Lotta di disporre di se stessi, uguaglianza sovrana e indipendenza di tutti gli Stati, non ingerenza negli affari interni degli Stati, divieto di ricorrere alla minaccia o all'uso della forza e rispetto universale ed effettivo dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, convinti che la codificazione e il progressivo sviluppo del diritto dei trattati stipulati dalla presente Convenzione serviranno agli scopi delle Nazioni Unite enunciati nella Carta, che sono quelli di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, di sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni e per attuare la collaborazione internazionale, convengono che le norme del diritto internazionale consuetudinario continueranno a disciplinare le materie non disciplinate dalle disposizioni del presente accordo.

## **Base giuridica: codificazione.**

Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo, in quanto soggetto distinto dallo Stato. Il Comitato Veneto di Liberazione Nazionale è dotato di personalità giuridica internazionale, in virtù della quale può considerarsi soggetto di autonoma imputazione giuridica. È un'organizzazione internazionale. Ha titolarità di diritti e doveri nell'ambito del sistema internazionale e può agire in autonomia rispetto agli Stati. Nella manifestazione concreta della soggettività internazionale, può comprendere anche immunità e privilegi. L'atto istitutivo determina la struttura e gli obiettivi dell'Organizzazione per la Liberazione delle Territori Venete, elenca i poteri attribuiti per il raggiungimento degli scopi prefissati. Con l'effettivo utilizzo di tali poteri, nell'agire concretamente sul piano internazionale, per renderlo attore della comunità internazionale, quindi idoneo ad essere titolare di personalità giuridica, in piena reale capacità di esercitare tutte le funzioni del



principio di effettività. Il principio di effettività, in diritto, è quel principio che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, ovvero da norme facenti parte dell'ordinamento giuridico. È il principio su cui si fonda la tutela dei diritti quando questa diviene effettiva nel singolo caso concreto. La promozione della pace e dei diritti umani è tra le priorità della politica del Comitato veneto di liberazione nazionale. La tutela degli individui della loro dignità è quindi centrale. Ogni essere umano deve poter vivere libero dalla paura, dal bisogno e in pace. Il governo del Consiglio nazionale del popolo veneto è impegnato in questo senso non solo sul campo ma anche con le organizzazioni internazionali. Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che include, sulla base delle previsioni di entrambe le Convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, l'esercizio del loro diritto inalienabile alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze e risorse naturali risorse.

Delibera 61/178 del 20 dicembre 2006 -

Delibera 61/295 del 13 settembre 2007 -

14 aprile 1952 - Commissione per i Diritti Umani, Nazioni Unite, New York. Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni 1803 (XVII) sulla "Sovranità permanente sulle risorse naturali"

Dichiarazione sul diritto allo sviluppo

Risoluzione 41/128 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 4 dicembre 1986.

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev.1

Diritto dei gruppi nazionali ed etnici di decidere liberamente il proprio destino: art. 2 del Trattato di Tartu del 2 febbraio 1920 (URSS-Estonia)

Carta Atlantica Dichiarazione dei principi della politica internazionale concordata (1941)

Carta delle Nazioni Unite: articolo 1, paragrafo 2 e articolo 55

Dichiarazione dei diritti umani del 1948

Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - 10.12.1948

Risoluzione 1514 (L) XV/1960 - Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza dei popoli coloniali

Risoluzione 2200/A del 1966 - Patto internazionale per i diritti civili e politici e



Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Risoluzione 2625 (XXV)/1970 - il principio secondo cui gli Stati si astengono, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato o in qualsiasi altro modo incompatibile con le finalità dell'Unione Nazioni.

Risoluzione 3314 (XXIX)/1974 - Definizione di aggressione con riferimento al 2625 (XXV)/1970

Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite - 20.09.2000

Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo - ONU 04.12.1986

Risoluzione CDS 276 - Condanna dell'uso della forza da parte del regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferita per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.

COM (2012) 748: Proposta di DECISIONE UE DEL CONSIGLIO

Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite

Corte Penale Internazionale - I.C.C.

Sentenze vincolanti e pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia, ICJ

2001 codificazione da parte del CDI

UNCTAD/GDS/APP/2013/1 - Rapporto su "Perdita di gettito fiscale palestinese in Israele

ai sensi del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche. "

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP)

Il quadro delle Nazioni Unite "Protezione, rispetto e rimedio" per le imprese e i diritti umani

Consiglio dei diritti umani, "Risoluzione 8/7

Risoluzione 18/6

Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 22 giugno 2017 (A/71/L.73 e Add. 1)] 71/292. Assemblea Generale: ribadisce che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile all'esercizio della loro sovranità e integrità del loro territorio nazionale.



Delibera 65/118 del 10 dicembre 2010

Delibera 65/119 del 10 dicembre 2010

Delibera 71/122 del 6 dicembre 2016

Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)

Carta africana dei diritti degli uomini e dei popoli (la cosiddetta Carta di Banjul adottata nel 1981)

Giurisprudenza della Corte suprema canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b)

Corte di giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665

Arte. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione Europea e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Dichiarazione dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012 ha ribadito che l'UE ha riconosciuto la Coalizione Nazionale delle Forze di Rivoluzione e Opposizione Siriane, quale legittimo rappresentante delle aspirazioni di il popolo siriano.

Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste nell'obbligo per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o ostacolare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come la loro libertà di autodeterminare il proprio ordinamento costituzionale. L'autodeterminazione dei popoli è un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in forza del quale ogni popolo ha il diritto di decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte Internazionale di Giustizia lo ha definito un principio da cui derivano i cosiddetti obblighi, erga omnes, al cui rispetto tutti gli Stati hanno un interesse legalmente riconosciuto, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portugal v. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestine Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è entrato a far parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutelare i valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed. ., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo, in quanto soggetto distinto dallo Stato. Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste nell'obbligo





per gli Stati della comunità internazionale di non impedire e neppure ostacolare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come la loro libertà di autodeterminare il proprio ordinamento costituzionale. Affermato nella Carta Atlantica (14 agosto 1941) e nella Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945; art.1, par. 2 e 55), il principio di autodeterminazione dei popoli è riaffermato nella Dichiarazione di l'Assemblea generale sull'indipendenza dei popoli coloniali (1960); nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); nella Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, adottata dall'Assemblea Generale nel 1970, che raccomanda agli Stati membri dell'ONU di astenersi da azioni energiche volte ad opporsi all'attuazione del principio di autodeterminazione e riconosce il diritto dei popoli a resistere, anche con il sostegno di altri Stati e delle Nazioni Unite, ad atti di violenza che possano precluderne l'attuazione. La Corte Internazionale di Giustizia ha ammesso che il principio di autodeterminazione dei popoli ha carattere consuetudinario. Nel 1969, con la Convenzione di Vienna, gli Stati accettarono il concetto di *jus cogens*, ma a condizione che lo Stato che invocava il carattere imperativo di questa norma internazionale fosse disposto ad accettare la giurisdizione inderogabile della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ). Si ricordano le risoluzioni dell'Assemblea Generale 523 (VI) del 12 gennaio 1952 e 626 (VII) del 21 dicembre 1952, vista la sua risoluzione 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958, che istituì la Commissione sulla sovranità in piedi sulle risorse naturali e fu incaricato di condurre un'indagine completa sullo stato di sovranità permanente sulla ricchezza e sulle risorse naturali, come costituente fondamentale dell'autodeterminazione del diritto, raccomandando, ove necessario, il suo rafforzamento. È stato inoltre deciso che, nel condurre l'indagine completa sullo stato di sovranità permanente di tutti i popoli e le nazioni rispetto alle loro ricchezze e risorse naturali, si sarebbe dovuta prestare la dovuta attenzione ai diritti e ai doveri degli Stati ai sensi del diritto internazionale e all'importanza di incoraggiare la cooperazione internazionale nello sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo. La risoluzione dell'Assemblea Generale 1515 (XV) del 15 dicembre 1960, stabilisce che il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità derivante dalle proprie ricchezze e risorse naturali, deve essere esercitato nell'interesse del loro sviluppo e del benessere delle persone della Stato interessato. La violazione dei diritti dei popoli e della sovranità sulle loro ricchezze e risorse naturali è contraria allo spirito e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e ostacola lo sviluppo della cooperazione internazionale e della pace.

Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione I del 22 maggio 1961, (A/AC.97/10 riprodotta nel Rapporto della Commissione, E/3511, allegato)



Risoluzione 847 (XXXII) del Consiglio Economico e Sociale del 3 agosto 1961

Rapporto del Secondo Comitato all'Assemblea Generale (A / 5060, 15 dicembre 1961).

Risoluzione dell'Assemblea Generale 1720 (XVI) del 19 dicembre 1961 (Sovranità permanente sulle risorse naturali)

Assemblea Generale, Resoconti Sintesi delle Assemblee nn. 798-821, 834-835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877 tenutasi nella Seconda Commissione dal 3 ottobre al 14 dicembre 1962 (A/C.2/17/SR. 798-821, 834-835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877)

Assemblea Generale, Secondo Comitato, Progetto di risoluzione approvato dal Secondo Comitato il 3 dicembre 1962 (A / C.2 / L.705)

Rapporto del Secondo Comitato all'Assemblea Generale (A / 5344 / Add.1, dicembre 1962)

Assemblea Generale, Verbatim delle riunioni plenarie nn. 1193-1194, tenutasi il 14 dicembre 1962 (A/PV. 1193 - 1194)

Risoluzione 1803 (XVII) dell'Assemblea generale del 14 dicembre 1962 (Sovranità permanente sulle risorse naturali).

Hanno convenuto quanto segue: un accordo internazionale scritto disciplinato dalle norme del diritto internazionale tra:

Pieni poteri del Comitato Liberazione Nazionale Veneto (CLNV), del Consiglio Nazionale di Governo (ANV) dei Veneti autodeterminati ai sensi del diritto internazionale, a Sua Eccellenza il Presidente, Amedeo Casasola, dell'Autorità Nazionale Veneta, al Capo delle Missioni Diplomatiche Ills. Leandro Nadin, del Dipartimento Federale degli Affari Esteri Comitato Liberazione Nazionale Veneto, al Capo dell'Ufficio Affari Giuridici, Ills. Franco Paluan.

### **Stato contraente**

Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Ills. Mario Draghi, Presidenti delle regioni definiti dal quadro Decr. L.vo n. 212 del 13.12.2010

### **Adozione del testo**

In ottemperanza agli obblighi, diritti e doveri del diritto internazionale, la tassa di proprietà automobilistica, ai fini del diritto all'autodeterminazione dei popoli, riscossione del corrispettivo al popolo veneto autodeterminato, non può essere richiesta, per diritto internazionale, dal Stato italiano.



## COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Approvazione della ratifica per accettazione all'adesione:

Firmatari

Presidente del Consiglio Nazionale del Veneto Presidente del Consiglio dei Ministri

Amedeo Casasola

Mario Draghi

I Presidenti delle Regioni definiti dal decreto-quadro D.L.vo n. 212 del 13.12.2010

Il Comitato Veneto di Liberazione Nazionale è disponibile alla piena esigibilità democratica e ai diritti di democrazia diretta previsti da accordi bilaterali e multilaterali. Il Comitato Veneto di Liberazione Nazionale in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 96.3 del 1° Protocollo addizionale del 1977, alle Convenzioni di Ginevra del 1949. L'art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 sui Movimenti di Liberazione, per trattare con gli Stati terzi, ha emanato l'apparato istituzionale di governo: il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto. Il Comitato Veneto di Liberazione Nazionale è un'organizzazione internazionale governativa universale. Tra le norme consuetudinarie applicabili al Comitato Veneto di Liberazione Nazionale, oltre al diritto all'autodeterminazione dei popoli, vi è anche il diritto di stipulare trattati. Il diritto internazionale riconosce l'individuo come personalità internazionale, derivante dalla circostanza che le convenzioni sui diritti umani ne fanno il destinatario delle norme ivi contenute, vale a dire i patti ONU sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. Tutti i popoli hanno il diritto all'autodeterminazione. In virtù di questo diritto, decidono liberamente del loro status politico. C'è il diritto dei popoli come estensione dei concetti fondamentali della sua concezione della giustizia come equità all'ambito della società internazionale, intesa come società politica. I diritti umani universali non sono disgiunti dal diritto all'autodeterminazione dei popoli: uguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli. Gli Stati partecipanti rispettano l'uguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione. L'autodeterminazione è il diritto del popolo veneto di scegliere liberamente il regime politico, economico, sociale. È il principio della nazionalità veneziana, la possibilità di accedere all'indipendenza come stato





separato. Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'effettivo esercizio da parte dei popoli dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione, per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra loro come tra tutti gli Stati. Richiamano inoltre l'importanza dell'imposizione di una sanzione ed eliminano ogni forma di violazione di tale principio. Dagli obblighi, diritti e doveri derivanti dalle norme di diritto internazionale dello stato di diritto: tutti i poteri poggiano su trattati liberamente e democraticamente sottoscritti. In virtù dei principi che caratterizzano lo stato di diritto, sulla tutela giurisdizionale dei popoli nell'autodeterminazione, nell'autoidentificazione, solennemente proclamati e riconosciuti. In caso di conflitto tra diritti umani internazionalmente riconosciuti e diritti degli Stati, devono prevalere i primi.

Io sottoscritto

Sig. .... nato ..... residente .....

Via ....., in qualità di soggetto veneto autodeterminato, ai sensi del diritto umano all'autodeterminazione, autoidentificazione del Comitato Liberazione Nazionale Veneto.

A) Allego la mia dichiarazione di nazionalità veneta

B) Copia del documento di identità europeo o veneto del CLNV

Come sopra riportato: Il sottoscritto si pone sotto la tutela della Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo e il diritto alla tutela giurisdizionale del Comitato Liberazione Nazionale Veneto, di fronte a possibili ritorsioni per aver inoltrato questo legittimo Trattato Giuridico-Legale, a dirigere Democrazia e il diritto dei popoli all'autodeterminazione.

DATA / / 20

FIRMA \_\_\_\_\_



ALLEGATI AL PRESENTE TRATTATO,

Allegato 1: Atto costitutivo del Comitato con timbro di ricevuta O.N.U.

Allegato 2: Adesione allo Statuto di Roma.

Allegato 3: Adesione alle Nazioni Unite in qualità di Stato non membro osservatore.

Allegato 4: Atto giuridico pubblico internazionale al Presidente della Banca centrale europea.

Allegato 5: Parere consultivo alla Corte internazionale di Giustizia.

Allegato 6: Trattato "Effetto Farfalla": dichiarazione di belligeranza all'Organizzazione sui generis dell'Unione Europea, con invio di atti giuridici a tutti i relatori dei Parlamenti.

Allegato 7: Atto giuridico pubblico internazionale "Commissione Venezia".